

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi. degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata " MOVIMENTO E CORPO SENSIBILE".

## ART. 2 – SEDE

L'associazione stabilisce la sua sede legale in PISA VIA VINCENZO GIOBERTI, 18.

## ART. 3 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale , non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori in cui svolge le sue attività, nel rispetto dell'indipendenza e della reciprocità nei rapporti tra associati ed in modo da assicurare pieno accesso e partecipazione alle attività dell'Associazione.

Lo scopo dell'Associazione è quello di qualificare, tutelare, migliorare, diffondere ed organizzare attività culturali, ricreative ed artistiche in generale volte alla formazione e al miglioramento della persona in tutti i suoi aspetti fisici, biofisici, psichici , spirituali ed emotivi al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita e delle potenzialità di espressione dell'essere umano.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività commerciali direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/97 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

## ART. 4 – ATTIVITA'

L'associazione svolge attività nel Comune di residenza e, se richiesto, anche altrove, con organizzazione propria o di terzi; è un'associazione di solidarietà sociale, con lo scopo di diffondere e rafforzare la pedagogia percettiva del movimento secondo il metodo Danis Bois . Finalità principali sono:

- a) la diffusione della pedagogia percettiva del movimento metodo Danis Bois comprendente la somato -psicopedagogia e l'arte terapia performativa;
- b) continuare e tutelare la ricerca di Sabrina Iannello e Giuseppe Del Carratore sui legami tra corpo, psiche, movimento , interiorità, creatività ed espressione;
- c) elaborare una pedagogia del movimento originale per diffondere la ricerca di cui al punto b);
- d) elaborare una pedagogia del movimento per la produzione artistica di performances sul movimento;
- e) contribuire, con la pedagogia del movimento al miglioramento delle prestazioni sportive e artistiche;

- f) collaborare con operatori sanitari, medici, paramedici, psicologi, artisti e sportivi, nell'ottica di uno sviluppo globale della persona;
- g) sviluppare una attività di percezione del movimento intesa come servizio sociale;
- h) progettare e organizzare iniziative dirette alla divulgazione delle tematiche relative ai legami corpo, psiche, movimento, interiorità, creatività ed espressione;
- i) la progettazione e l'organizzazione di iniziative dirette alla divulgazione delle tematiche relative alla pedagogia percettiva;
- j) la progettazione e l'organizzazione di incontri, corsi di formazione e di aggiornamento, corsi scolastici, universitari e post-universitari, meeting, conferenze, manifestazioni, spettacoli, teatro, danza, musica, opera, lirica, teatro di strada, editoria, televisione, audiovisivi, fotografia, cinema, arti dello spettacolo, laboratori didattici e creativi, laboratori del libro artigianale, concorsi, feste, spettacoli, mostre artistiche, dell'illustrazione ed altri eventi legati alla pedagogia percettiva;
- k) organizzare e gestire soggiorni, mense, cucine, ristoranti, case vacanze, locande ed altri luoghi adatti all'accogliimento ed alla ristorazione dei soci e delle persone che frequenteranno l'associazione;
- l) la progettazione e l'edizione di pubblicazioni e mezzi di comunicazione attraverso tutte le tecniche possibili (libri, pubblicazioni, manoscritti, CD-ROM, audiovisivi, video, CD musicali, internet, fax, e-mail, riviste, manifesti, bollettini, ecc.) e quanto potrà essere fatto senza limite alcuno per ampliare e rafforzare questi temi;
- m) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi istituzionali e in ogni modo direttamente od indirettamente connessi;

## ART. 5 – SOCI

L'associazione è composta dai soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci benefattori, soci coordinatori e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che saranno cooptati all'unanimità dagli altri soci fondatori.

Sono soci ordinari, sostenitori, benefattori, le persone e gli enti che aderiscono all'associazione; i soci di tali categorie sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite per le varie categorie dal consiglio direttivo.

L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile, da parte del Consiglio.

Sono soci coordinatori coloro i quali, ritenuti particolarmente competenti nei loro campi, sono nominati ogni anno dal comitato direttivo come responsabili per coordinare e scegliere i membri dei vari comitati operativi.

Sono soci onorari coloro i quali contribuiscono all'Associazione con un contributo di rilevante importanza, a giudizio del consiglio direttivo, ovvero, sempre a suo giudizio, che abbiano esplicato un'attività o un atto di rilevante vantaggio per l'Associazione stessa.

Il consiglio direttivo può prevedere agevolazioni per i soci di particolari categorie e per i familiari dei soci, stabilendone particolari forme di adesione all'associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **ART. 6 – RECESSO DEI SOCI**

Il socio che intendesse recedere dall'associazione dovrà comunicare per iscritto il suo proposito al presidente del consiglio direttivo.

Il recesso ha effetto dall'anno successivo alla sua comunicazione. In difetto l'adesione si intende rinnovata.

La qualità di socio cessa inoltre 'in caso di indegnità o di morosità, con deliberazione insindacabile del consiglio direttivo.

## **ART. 7 – PATRIMONIO**

Il fondo comune dell'associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dai soci;
- b) i contributi e liberalità tanto dei soci quanto di terzi che, per disposizione dell'oblatore, accettata dal consiglio direttivo, possono anche avere una destinazione specifica;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dal consiglio direttivo;
- d) le eventuali donazioni e disposizioni testamentarie a favore dell'associazione.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzazione del fondo comune.

## **ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti;
- e) I Coordinatori o Responsabili dei Comitati Operativi;
- f) I Comitati Operativi.

## **ART. 9 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione; ad essa spetta, in particolare, discutere e deliberare sulla linea generale e sugli indirizzi dell'Associazione, fissandone anche le direttive organizzative.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria o straordinaria.

## **ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio deve deliberare la convocazione dell'Assemblea quando gliene sia fatta richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante affissione di avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione o pubblicazione sul giornale dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente il giorno, l'ora e il luogo, in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo e l'ordine del giorno.

## **ART. 11 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Il diritto d'intervento in Assemblea e di voto spetta ai soci di età superiore ai 18 (diciotto) anni, in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, che siano iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni. Ogni socio, quale ne sia la categoria, ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio, ma nessuno può rappresentare più di altri cinque soci.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà dei soci, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo quanto oltre previsto per le cariche sociali.

In seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza assoluta degli stessi; per la modifica dello scopo e per lo scioglimento dell'Associazione occorre per altro sempre l'intervento e il voto favorevole di almeno due quinti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in loro mancanza, da altra persona scelta dall'Assemblea.

Il segretario dell'Assemblea sarà nominato dal Presidente, con l'approvazione dei presenti e potrà anche non essere socio dell'Associazione, egli redigerà il verbale della riunione.

## **ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea e composto da non meno di tre membri (nel numero di volta in volta determinato dalla – Assemblea a maggioranza); essi restano in carica per tre anni e comunque sino a che i loro successori siano stati nominati e sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vice presidente uscenti sono membri di diritto del Consiglio per il periodo successivo.

Venendo a mancare uno o più Consiglieri o il Revisore dei Conti durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può sostituirli interinalmente sino alla prossima assemblea.

La carica di membro del Consiglio è "ad personam" e, quindi non può essere delegata.

Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, ogni socio può votare tanti candidati quanti corrispondono alla metà più uno degli Amministratori da nominare ( e così tre se gli eligendi sono cinque; quattro se sono sette; cinque se sono nove e così via).

Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta nominato il candidato più anziano di appartenenza all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può , nel rispetto di tali disposizioni , stabilire norme e regolamenti per la presentazione delle candidature e per la votazione.

Il recesso dalla carica di componente del Consiglio Direttivo , unicamente per un grave motivo , dovrà essere comunicato con lettera almeno tre mesi prima della data di recesso.

## ART. 13 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è l'organo esecutivo cui spetta di coordinare e di sviluppare l'attività dell'Associazione e dei suoi soci in conformità alle direttive ed ai principi stabiliti dell'assemblea.

Nell'ambito di tali principi e direttive, il Consiglio può assumere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed allo stesso spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti o a terzi.

Il Consiglio provvede, altresì:

- a) a maggioranza, all'ammissione dei soci ordinari, sostenitori e benefattori;
- b) a maggioranza, alla nomina ed alla revoca dei soci coordinatori o responsabili dei Comitati Operativi, tenuto conto delle competenze degli stessi nel campo di appartenenza;
- c) a maggioranza, alla nomina ed alla revoca dei membri dei Comitati Operativi, tenuto conto delle indicazioni dei soci coordinatori o responsabili dei Comitati Operativi;
- d) all'unanimità, alla nomina dei soci onorari, tenuto conto dei contributi e10 attività a favore del progetto;
- e) alla definizione dell'eventuale tassa di iscrizione, delle quote e dei contributi annuali 'dei soci anche in misura differenziata per le singole categorie dei soci. Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, elegge il Presidente, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ed il Tesoriere; può nominare altresì periodicamente un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Tutti scadono con il Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite.

Spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo, con facoltà di nominare anche procuratori o mandatari per determinati atti o categorie di atti.

## **ART. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei Consiglieri gliene faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta con lettera spedita almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, nei quali la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno il giorno prima e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in difetto, dal Vice Presidente; mancando l'intervento dell'uno o dell'altro, il Consiglio elegge il Presidente della singola seduta.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni è redatto, a cura del Segretario, il Verbale che dovrà essere inviato ai membri del Consiglio entro trenta giorni dalla data della riunione e sarà approvato nella seduta immediatamente successiva.

## **ART. 15 – IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti svolge attività di controllo sulla contabilità è nominato dall'Assemblea (se ritenuto opportuno o obbligatorio per Legge) tra persone aventi idonea capacità professionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

## **ART. 16 – COMITATI OPERATIVI**

I Comitati Operativi sono gli organi di gestione delle attività dell'Associazione; ogni Comitato Operativo è formato da un gruppo di soci nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del responsabile del medesimo Comitato Operativo e coordinati dallo stesso responsabile per gestire ed organizzare uno specifico settore delle attività associative, quali l'educazione, l'editoria, ecc ....; nei casi di scelte che coinvolgono le linee generali o altre operative, può richiedersi di riunirsi in assemblea con gli altri Comitati Operativi interessati per discutere, coordinare e accelerare le scelte e le linee di gestione che saranno poi sottoposte al Consiglio Direttivo.

## **ART. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **ART. 18 – RENDICONTO OBBLIGATORIO**

Il rendiconto economico e finanziario obbligatorio, è predisposto dal Consiglio ed esaminato dal Revisore dei Conti (se nominato).

Il rendiconto obbligatorio è sottoposto all'assemblea dei soci entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al punto 3 e4.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa non sia imposta dalla legge.

## **ART. 19 – DURATA E SCIoglimento**

L'Associazione ha la durata a tempo indeterminato . Allo scioglimento, anticipatamente deliberato o intervenuto per qualsiasi causa prevista dalla legge, il patrimonio comune residuo, dopo tutte le eventuali passività dell'associazione, sarà destinato ad altra associazione con finalità analoghe o affini o avente fini di pubblica utilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la società è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.